COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

INFORMATIVA IMU 2025

Chi paga l'Imu

Sono soggetti passivi dell'Imu:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- prima rata entro il 16 giugno 2025
- seconda rata entro il 16 dicembre 2025.

E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) utilizzando i seguenti codici:

Codice tributo	**Tipologia di immobile**
3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati diversi dalla categoria D
3923	Interessi (a seguito di accertamento)
3924	Sanzioni (a seguito di accertamento)
3925	Immobili di categoria D (quota Stato)
3930	Immobili di categoria D (quota Comune)

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco: I275

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

L'importo minimo del versamento per soggetto passivo è di 5 euro annui.

Aliquote

Le aliquote 2025 sono state approvate con deliberazione consiliare n. 30 del 19.12.2024 e sono le medesime degli anni precedenti, di seguito elencate:

ALIQUOTE IMU 2024	
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,00 %
Terreni agricoli	0,96 %
Aree fabbricabili	1,00 %
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,00%

Esclusioni dall'Imu per le abitazioni principali

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Ne consegue che per poter usufruire dell'agevolazione sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica). **N.B. Non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica**.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. **N.B. L'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.**

L'art. 5-decies del DL 146/2021, convertito nella L. 215/2021 dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune o in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere

comunicata per mezzo della presentazione della dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.